

S T A T U T O

“FONDAZIONE GIUSEPPE GEMELLARO O.N.L.U.S.”.

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, in esecuzione della volontà testamentaria del defunto signor Giuseppe Gemellaro e delle delibere del Consiglio Comunale (n.7 del 19 febbraio 1999 n.18 del 25 febbraio 2000, n.5 del 26 febbraio 2001, n.13 del 02 aprile 2001) e della Giunta Municipale (n.68 del 19 aprile 2001 e n. 125 del 20 dicembre 2002) del Comune di Albairate, la “FONDAZIONE GIUSEPPE GEMELLARO O.N.L.U.S.”.

La Fondazione ha sede in Albairate (MI), via XXV Aprile n. 32.

Art. 2 - SCOPI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione non ha finalità di lucro né limiti di durata e si prefigge l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori: Assistenza sociale e socio-sanitaria; Assistenza sanitaria; Beneficenza; Ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Conseguentemente, la Fondazione adopera, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” ovvero l'acronimo “Onlus”. La Fondazione agirà nell'ambito della Regione Lombardia ed, in particolare, opererà nel settore dell'assistenza agli anziani, sia diretta che indiretta, in tutte le possibili forme.

A tale scopo potrà incoraggiare e sostenere l'attività di Enti, costituiti o da costituirsi, che si occupino di assistenza, anche medica o paramedica, agli anziani, sia essa domiciliare che presso residenze o case di riposo esistenti o da realizzarsi; essa potrà altresì esercitare le suddette attività, mediante acquisizione, trasformazione e/o ristrutturazione di una o più residenze per anziani, da condurre e gestire sia direttamente che attraverso terzi, siano essi Enti od organismi religiosi o confessionali, oppure Enti od Associazioni laiche e/o di volontariato, oppure imprese individuali o collettive, pubbliche o private.

Perseguendo gli scopi statutari, la Fondazione potrà promuovere, sostenere e realizzare iniziative di ogni genere, anche mediante interventi finanziari, promozionali e di sensibilizzazione, per le attività di ricerca scientifica volte a favorire la fattiva e dignitosa presenza dell'anziano nella vita sociale e a

migliorarne le condizioni di vita con manifestazioni od attività di tipo culturale, ricreativo e sociale.

E' vietato alla Fondazione lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, da esercitarsi nei limiti stabiliti dall'art. 10, comma 5, del D.L.vo n. 460 del 4 dicembre 1997.

Nell'ambito dei detti limiti la Fondazione potrà, tra l'altro, curare la realizzazione e la diffusione, anche per corrispondenza, di strumenti didattici e divulgativi, bandire borse di studio per studenti e ricercatori, organizzare o patrocinare convegni e manifestazioni scientifico-culturali o semplicemente ricreative, realizzare sia direttamente che indirettamente la sperimentazione di prodotti, specialità e tecniche volte al miglioramento della qualità della vita dell'anziano. Sulla base di apposite convenzioni, la Fondazione potrà affidare l'attuazione e la realizzazione di attività previste dai propri programmi ad Enti pubblici o privati nonché collaborare con altre Fondazioni, Associazioni, Enti di diritto e di fatto, Comitati, persone fisiche o giuridiche che abbiano interessi o finalità simili o suscettibili di coordinamento con quelle della Fondazione.

Art. 3 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni conferiti dal fondatore - meglio indicati nell'Atto costitutivo e la cui consistenza aggiornata risulta dai bilanci annualmente depositati a norma di legge e dalla proprietà dell'Edificio della Casa di Riposo edificato in diritto di superficie su terreno di proprietà del Comune di Albairate comprensivo dei relativi arredi conferita dal Comune di Albairate in esecuzione delle delibere del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Esso potrà inoltre essere incrementato da altri soggetti, pubblici o privati, mediante donazioni, eredità, legati ed altre elargizioni in genere devolute con espressa destinazione a tale scopo, nonché con altri beni acquisiti con economie di gestione.

La Fondazione persegue i propri fini utilizzando:

le rendite del patrimonio;

le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura, pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche dal fondatore, purché non espressamente destinati ad incremento della dotazione patrimoniale;

i proventi ottenuti con il realizzo di beni, comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;

gli introiti derivanti da mostre, manifestazioni e convegni in genere, ivi compresa l'eventuale vendita di libri, poster e articoli promozionali.

E' vietato alla Fondazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Nell'ambito dei suddetti limiti, l'Organo Amministrativo della Fondazione provvederà ad investire ed amministrare il patrimonio e le disponibilità liquide nelle forme che il Consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure.

Art. 4 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, di cui tre, tra i quali il Presidente, vengono designati dalla signora Enrica Chiodini, già esecutrice testamentaria del signor Giuseppe Gemellaro, anche in persona di se stessa, del proprio coniuge o dei suoi discendenti diretti, fino alla terza generazione, e due previa indicazione da parte dei gruppi consiliari di minoranza di uno dei componenti, vengono designati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Albairate, in base alle leggi vigenti.

In caso di morte o di sopravvenuta incapacità della signora Enrica Chiodini, la designazione dei tre consiglieri ad essa demandata sarà rimessa al Parroco pro-tempore di Albairate, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre anni, salvi i casi di dimissione, di morte o di sopravvenuta incapacità, e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio che, senza giustificati motivi, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica e devono essere sostituiti a norma del presente articolo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione individua tra i membri designati dal Sindaco del Comune di Albairate il Vice Presidente della Fondazione. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione la comunicazione di ogni atto modificativo della composizione dell'organo amministrativo, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.

Art. 6 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ai fini del conseguimento degli scopi statutari.

In particolare spetta all'Organo Amministrativo:

predisporre ed approvare, entro il 31 dicembre, il bilancio preventivo del successivo esercizio;

approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre entro il 30 aprile successivo.

Delle deliberazioni assunte dal Consiglio viene redatto apposito verbale da trascriversi in apposito libro vidimato.

Art. 7 – COMITATO DEI BENEFATTORI

Il Comitato dei benefattori della Casa di Riposo è costituito dai maggiori offerenti della Casa di Riposo, e rappresenta un organo onorario della Fondazione. Spetta al Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta con il voto favorevole maggioranza assoluta degli intervenuti, ammettere nel comitato altri membri Benefattori.

Il Comitato dei Benefattori ha funzioni consultive; esso esprime pareri preventivi, di carattere non vincolante, sulle delibere che il Consiglio di Amministrazione ritiene di sottoporre al suo esame.

Art. 8 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ritenga opportuno convocarlo. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Della convocazione del Consiglio è data notizia ai consiglieri in forma scritta, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno quattro dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con voto, sempre palese, della maggioranza degli intervenuti.

Art. 9 - DIRETTORE GENERALE

Previa delibera del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può indire una selezione per titoli per l'assunzione con contratto a tempo determinato di un Direttore Generale dell'Ente. Il bando relativo dovrà essere pubblicato almeno

trenta giorni prima dell'espletamento della selezione nell'Albo Pretorio del Comune di Albairate, su almeno due quotidiani e sul sito internet della Fondazione e del Comune, ove esistenti.

Al direttore generale competono, nei limiti del contratto che verrà all'uopo sottoscritto con il legale rappresentante dell'Ente, la gestione e la responsabilità amministrativa, fiscale, contributiva ed in materia di sicurezza del lavoro della Casa di Riposo. Il direttore generale è inoltre il responsabile del personale dipendente dell'Ente.

Art. 10 - PROVVEDIMENTI URGENTI

In caso di necessità ed urgenza e nell'impossibilità di convocare tempestivamente il Consiglio, il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, può deliberare sugli atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica dello stesso entro quindici giorni.

Art. 11 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza attiva e passiva della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma libera per gli atti della Fondazione spettano al Presidente o, in caso di assenza od impedimento, al Vice Presidente; la firma di quest'ultimo attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per determinati atti e categorie di atti.

Art. 12 - EMOLUMENTI

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri può essere attribuito, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, un compenso nei limiti di quanto previsto dall'art. 10 comma sesto, lett. c) del D. Lgs. n. 460/1997 nella misura che verrà annualmente stabilita, secondo prudente apprezzamento, dal medesimo organo amministrativo.

L'Organo Amministrativo potrà, tuttavia, stabilire emolumenti per il segretario del Consiglio di Amministrazione e per gli eventuali consulenti nominati in relazione alle mansioni ed agli incarichi svolti.

Art. 13 - CONTROLLO DEL COMUNE

Entro la fine del mese di giugno di ogni anno il Presidente della Fondazione – o, se nominato, il Direttore generale - sottopone al Sindaco del Comune di Albairate una dettagliata relazione sull'attività svolta, accompagnata dai necessari dati contabili ex art. 38 bis dello Statuto del Comune di Albairate.

Art. 14 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche del presente Statuto vengono apportate, salve limitazioni di legge, con deliberazione dell'Organo Amministrativo; sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, tra i quali obbligatoriamente il Presidente.

Art. 15 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di scioglimento, per qualunque causa, della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina di uno o più liquidatori, fermo restando che il patrimonio residuo sarà devoluto secondo le disposizioni di cui all'Art.10 della legge 460/1997.

Art. 16 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono i principi e le norme vigenti in materia di Fondazioni private riconosciute.